



Ministero della Giustizia

Dipartimento Giustizia Minorile

Direzione generale del personale e della formazione-risorse umane

UFFICIO II – Sviluppo delle risorse umane

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 2007 con le OO.SS. Qualifiche Dirigenziali

Il giorno 24 Ottobre 2007 con inizio alle ore 11.30 si è svolta presso la sala polivalente del Dipartimento per la Giustizia Minorile, in via Giulia 131, in Roma la riunione convocata con note del 10 e del 12 ottobre 2007, con i rappresentanti delle OO.SS. Qualifiche Dirigenziali riguardante la contrattazione del nuovo contratto integrativo dei dirigenti.

Alla riunione sono presenti per la parte pubblica:

il Direttore Generale del Personale della Formazione dr. Luigi Di Mauro e la dr.ssa Cira Stefanelli dirigente dell'Uff. II-DGPF, Lucia Graziano ed Elena Adiamoli che provvedono alla stesura del presente verbale.

Alla riunione sono presenti i seguenti dirigenti sindacali:

Gianfranco Macigno per la CGIL-Fp;

Marco Mammucari e Ciuffini per la CISL-Fps;

Aurelio Corrado per la UIL-PA dirigenti;

Viene consegnata copia della documentazione predisposta dalla parte pubblica già trasmessa alle parti sindacali unitamente alla convocazione del presente incontro:

- proposta per l'avvio di una fase di contrattazione integrativa nell'ambito del Dipartimento per la Giustizia Minorile,
- proposta di contratto collettivo integrativo del personale dirigente dell'area appartenente al ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile per il quadriennio normativo 2002 – 2005.

CISL – Fps lamenta lo scarso coinvolgimento delle OO.SS. nel processo di riorganizzazione in atto nel Dipartimento e chiede si apra un confronto sull'istituzione e le funzioni del Centro Studi Europei di Nisida, con particolare riferimento all'ordine di servizio recentemente emanato che lo investe di competenze normativamente assegnate alla Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari e alla Direzione generale del personale e della formazione – risorse umane.

Diffida inoltre l'Amministrazione dal bandire nuovi concorsi pubblici per qualifiche dirigenziali prima di provvedere allo scorrimento delle graduatorie esistenti.

In merito, il Direttore generale precisa che con un atto interno non è possibile provvedere allo scorrimento, e comunque si riserva di verificare i presupposti tecnici di tale richiesta presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'Aran.

UIL –PA conferma che per lo scorrimento delle graduatorie è necessaria la previsione di uno specifico stanziamento a livello normativo.

In relazione alla recente sottoscrizione del CCNL di Comparto, comunica che chiederà convocazione delle OO.SS. Qualifiche Dirigenziali ai sensi degli art.22 e 23 CCNL per aprire un confronto sulle direttive riguardanti la valutazione del personale dei livelli.

In proposito, le parti concordano di indire una prossima riunione allo scopo di discutere ai sensi dell'art. 22 e 23 del nuovo CCNL sottoscritto il 14.09.2007 la materia della valutazione del personale delle qualifiche funzionali.

In relazione alla bozza di contratto integrativo in esame, UIL – PA dichiara di condividere in larga parte il testo coincidente con quello della Piattaforma CGIL FP– CISL - Fps Dirigenza – UIL PA Dirigenza del Settembre 2006, ad esclusione della parte relativa all'individuazione delle posizioni dirigenziali esonerate dallo sciopero ai sensi della L. 146/1990, in merito a cui chiede si apra una discussione.

CISL - Fps dichiara eccessiva l'estensione dei servizi pubblici essenziali come individuati nella bozza di contratto integrativo trasmessa.

STEFANELLI si dichiara d'accordo nell'aprire una discussione in proposito.

Per quanto riguarda l'Amministrazione Centrale si concorda di accorpere i punti a) e b) riformulandoli nel seguente modo: " i servizi a cura dell'Ufficio I del Capo Dipartimento". Rimangono invariati i punti c) d) ed e).

Per salvaguardare il diritto di sciopero del personale dirigenziale, considerato che il Dirigente sovrintende tutti gli Uffici, STEFANELLI propone che, in occasione di sciopero, si prescriva, a rotazione, la presenza di un dirigente della Direzione Generale cui fanno capo i servizi pubblici essenziali individuati nei punti c) d) ed e).

CGIL-Fp, per le sedi periferiche, propone di individuare quali servizi pubblici essenziali i servizi tecnici presso i CGM dato che si occupano dell'inserimento dei minori in comunità, e propone quindi che nel contratto venga precisato che, in occasione di sciopero, il dirigente dia comunque assicurazione del funzionamento nelle sedi periferiche.

Si concorda quindi di inserire nell'articolo 8: "presso le sedi periferiche, fatto salvo il diritto di sciopero dei Dirigenti, ciascun Dirigente è tenuto a garantire, nel proprio Distretto, l'espletamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero ".

Dopo ampia discussione in relazione alle somme escluse dalla disciplina di cui all'art.11 relativa agli incarichi aggiuntivi, le parti concordano di eliminare il comma 4 del suindicato articolo.

Rispetto alla Formazione – art.7, CGIL – Fp, chiede che venga inserita come materia di formazione l'aggiornamento sulle modifiche legislative.

UIL – PA propone di prevedere che i percorsi formativi siano estesi anche ai dirigenti in posizione di distacco sindacale.




CISL – Fps richiama l'attenzione sulla formazione alle relazioni sindacali e ai processi di negoziazione collettiva, proponendo di aggiungere all'art. 7 dopo "risorse umane" l'inciso "comprese le procedure negoziali".

UIL-PA sottolinea che il nuovo contratto dei livelli stabilisce che l'Amministrazione provveda all'istituzione di un corpo insegnanti e propone quindi che tale équipe preveda anche la partecipazione di rappresentanti delle OO.SS. per avviare percorsi formativi nella materia delle relazioni sindacali.

Il Direttore Generale si impegna a verificare con il Sottosegretario l'opportunità di avviare una sessione di contrattazione integrativa congiunta con gli altri Dipartimenti del Ministero, comprensiva anche della negoziazione relativa al sistema di valutazione dei dirigenti.

L'assemblea termina la riunione alle ore 14.00 aggiornando a data da destinarsi la firma del contratto integrativo concordato e riservandosi sulla discussione degli aspetti non trattati nella bozza esaminata in data odierna.

Cire Polverini




Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
DIRIGENTE DELL'AREA I APPARTENENTE AL RUOLO DEI DIRIGENTI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005**

Il giorno i rappresentanti del Dipartimento per la Giustizia Minorile e quelli delle OO.SS. – Qualifiche Dirigenziali sono convenuti presso la sede centrale del Dipartimento in Roma per la stipula del presente Contratto Integrativo, al fine di dare concreta e corretta applicazione ai principi ed i criteri contenuti nel CCNL 2002/2005 Area I – Dirigenza, firmato il 21 aprile 2006.

Art. 1

**CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA,
TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE**

Il presente contratto integrativo si applica al personale dirigente di seconda fascia appartenente al ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile in servizio presso l'Amministrazione centrale e le sedi periferiche. L'ipotesi di contratto integrativo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, viene trasmessa all'Ufficio Centrale Bilancio presso il Ministero della Giustizia per il visto contabile previsto dalla normativa.

Il contratto integrativo acquista efficacia il giorno successivo alla sottoscrizione ed è valido sino alla stipula del successivo, salvo eventuali integrazioni su materie qui regolate che si dovessero rendere necessarie a seguito di processi di riforma del Dipartimento.

Il presente contratto inoltre viene trasmesso all'ARAN con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Art. 2

RELAZIONI SINDACALI

Il sistema delle relazioni sindacali è regolato dagli articoli 4, 6, 7,8 e 9 del CCNL 2002/2005 – Area I – Dirigenti.

Hanno la titolarità della contrattazione e della partecipazione al sistema delle relazioni sindacali le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL 2002-2005.

Art. 3

MATERIE DI CONTRATTAZIONE

Le materie di contrattazione integrativa sono quelle indicate nel CCNL 2002-2005.

Art. 4

FORME DI PARTECIPAZIONE

Le Parti definiscono il seguente sistema di relazioni sindacali al fine di rendere costruttivo e trasparente il confronto tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali.

A - Informazione preventiva

L'informazione preventiva è data in forma scritta o verbale, in tempi tali da consentire alle OO.SS. un attento esame della documentazione e l'eventuale richiesta di una sessione di concertazione nelle materie di cui all'art. 7 del CCNL 2002-2005.

Le materie oggetto della predetta informazione sono:

- materie di contrattazione collettiva integrativa, concertazione e consultazione,
- criteri generali inerenti la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti,
- criteri generali su conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure ,
- criteri generali su sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti
- criteri generali inerenti la tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
- criteri generali su condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale
- criteri generali sulla gestione delle iniziative socio-assistenziali a favore dei dirigenti,
- criteri generali sulle implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione interni all'amministrazione,
- situazione dei posti dirigenziali vacanti, da rendere nota anche attraverso il sito internet www.giustiziaminorile.it;
- eventuali variazioni sulla copertura assicurativa in vigore.

B - Informazione successiva

L'informazione successiva è data per le seguenti materie:

- atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la gestione complessiva delle risorse umane e la costituzione dei fondi previsti dal CCNL,

- incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa ai sensi dell'art. 60 del CCNL 2002 – 2005,
- aggiornamento sugli incarichi dirigenziali conferiti mediante pubblicazione dei dati sul sito internet www.giustiziaminorile.it.

C - Concertazione

Ai sensi dell'art 7 del precitato CCNL la concertazione può essere attivata dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale in vigore, nelle forme e per le materie previste dall'art 7 del precitato CCNL:

- criteri generali inerenti la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti,
- criteri generali su sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti,
- tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
- condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale.

D - Consultazione

La consultazione preventiva dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale in vigore è obbligatoria su :

- a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici del Dipartimento. Consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
- b) nei casi previsti dall'art. 19 del d. lgs. 626/94.

Art. 7

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Si ritiene che la formazione costituisca un fattore determinante per lo sviluppo dell'amministrazione, rafforzando il ruolo attivo della dirigenza nell'opera di modernizzazione dell'apparato pubblico e nello sforzo teso al progressivo incremento del grado di efficienza e qualità dei servizi prestati.

Oltre all'aggiornamento professionale su specifiche discipline di settore, nell'ottica della valorizzazione della centralità della funzione dirigenziale, sarà data pertanto priorità a percorsi di formazione volti all'approfondimento di intervenute modifiche legislative, all'elaborazione di strategie di riorganizzazione dell'amministrazione mediante l'acquisizione di tecniche di miglioramento della qualità della regolazione e di semplificazione amministrativa, gestione delle risorse umane, comprese le procedure negoziali, snellimento delle procedure e riduzione dei termini e delle fasi procedurali, tecniche di razionalizzazione anche mediante l'unificazione di procedimenti, interventi di digitalizzazione dell'attività.

A tal fine, la Direzione generale del personale e formazione-risorse umane programmerà gli opportuni percorsi formativi sia autonomamente che nell'ambito di iniziative attivate da Scuole di formazione pubbliche ed Istituti privati per l'aggiornamento professionale del personale dirigente.

L'attività formativa sarà disciplinata ogni anno mediante la previsione di specifici percorsi formativi concordati entro il mese di maggio, per l'attività da effettuare nell'anno successivo.

PARTE SECONDA

Art. 8

INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI I CUI TITOLARI DEVONO ESSERE ESONERATI DALLO SCIOPERO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 146 DEL 1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEI RELATIVI CCNL

Ai sensi della L. 146/1990 e successive modifiche, e dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto in data 8.03.2005, in occasione di sciopero deve essere garantito il funzionamento dei seguenti servizi qualificati quali servizi pubblici essenziali:

Presso l'Amministrazione centrale:

- a) servizio di portineria - centralino e di protocollazione della corrispondenza a cura dell'Ufficio I del Capo Dipartimento;
- b) segreteria Autorità Centrali a cura dell'Ufficio II del Capo Dipartimento;
- c) servizi - organizzazione e gestione IPM - CPA, Comunità e Centri polifunzionali presso Ufficio I della Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

A tal fine, fatto salvo il diritto di sciopero dei dirigenti, presso l'Amministrazione Centrale, dovrà prevedersi, a rotazione, la presenza di un Dirigente della Direzione Generale o degli Uffici del Capo Dipartimento cui fanno capo i servizi pubblici essenziali individuati nei punti a) b) c) e d).

Presso le sedi periferiche:

- a) i servizi tecnici presso i Centri Giustizia Minorile per quanto concerne l'inserimento dei minori in Comunità,
- b) gli Uffici dei Servizi Sociali Minorili, per quanto concerne l'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, o nelle udienze di convalida;
- c) i Centri di Prima Accoglienza o le Comunità ove, in base a quanto stabilito dall'art. 81c.2 del D.P.R. 448/1988 che testualmente recita: "Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minore sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare";
- d) gli Istituti Penali Minorili, per l'attività di custodia di minori in stato di detenzione.

A tal fine, fatto salvo il diritto di sciopero dei dirigenti, ciascun Dirigente dei Centri per la Giustizia Minorile è tenuto a garantire, nel proprio distretto, l'espletamento dei servizi pubblici essenziali individuati nei sopraindicati punti a), b), c) e d).

I dettagli riguardanti le unità di personale necessarie per garantire il servizio verranno definite tramite successivo ed apposito accordo da stipulare con le OO.SS.- Qualifiche Funzionali.

Art. 9

RISORSE FINANZIARIE

All'inizio di ogni anno, non appena saranno disponibili i dati relativi, le Parti procedono alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato.

A tal fine saranno resi disponibili dati analitici concernenti:

- la quantificazione iniziale dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato;
- l'importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nell'anno precedente, secondo le modalità di cui agli artt. 51 e 58 del CCNL 2002-2005;
- eventuali disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
- eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 43 della legge 449/1997;
- compensi derivanti da incarichi aggiuntivi, di cui all'art. 60 del CCNL 2002-2005, come disciplinati nel presente contratto integrativo.

Art. 10

CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Le Parti concordano che resti ferma la destinazione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia nella misura dell'85% per la componente di posizione e del 15% per quella collegata al risultato, come previsto all'art. 57, comma 1, del CCNL 2002-2005.

In relazione a quanto previsto all'art. 58, comma 8, del medesimo CCNL eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili, vengono utilizzate per la retribuzione di risultato relativa all'attività resa nell'anno di riferimento, in aggiunta all'accantonamento del 15%.

Per la definizione dei criteri attuativi della disciplina concernente la retribuzione collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alla realizzazione di specifici progetti si fa rinvio agli specifici accordi integrativi contrattati a cadenza periodica.

Art. 11

INCARICHI AGGIUNTIVI

1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Amministrazione e confluiscono nei fondi di cui agli artt. 51 e 58 del CCNL, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del Dlgs n. 165/2001.

2. Con riferimento al disposto di cui al comma 2 dell'art. 60 del CCNL, le Parti convengono che una quota pari al 50% dell'importo dei compensi – disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione – venga corrisposta ai dirigenti interessati, per remunerare i maggiori oneri e responsabilità.

Art. 12

INCARICHI AD INTERIM

Nell'ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, al dirigente del medesimo livello incaricato, ai sensi dell'art. 61 del CCNL stipulato il 21 aprile 2006, della reggenza dell'Ufficio con incarico ad interim, è riconosciuto, nell'ambito della retribuzione di risultato, un importo integrativo pari:

- al 25% del valore economico della retribuzione di posizione parte variabile prevista per l'incarico del dirigente sostituito qualora l'incarico ricoperto ad interim riguardi un ufficio dirigenziale di prima fascia retributiva;
- al 20% del valore economico della retribuzione di posizione parte variabile prevista per l'incarico del dirigente sostituito qualora l'incarico ricoperto ad interim riguardi un ufficio dirigenziale di seconda fascia retributiva;
- al 15% del valore economico della retribuzione di posizione parte variabile prevista per l'incarico del dirigente qualora l'incarico ricoperto ad interim riguardi un ufficio dirigenziale di terza fascia retributiva.